



Asse 3 Istruzione Formazione
Priorità 10.i - Ob. 10

Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE INIZIALE 2019/2020

Percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale

INTERVENTI FORMATIVI DI TERZO ANNO

NELLE SEZIONI COMPARTI VARI ED EDILIZIA

PER GIOVANI SOGGETTI AL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE - FORMAZIONE

DIRETTIVA



2263872c



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI	4
1. Riferimenti legislativi e normativi	4
2. Obiettivi generali	6
3. Tipologie progettuali	7
3.a. <i>Caratteristiche degli interventi</i>	7
3.b. <i>Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione</i>	9
4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula	9
5. Requisiti delle sedi	10
6. Destinatari	11
6.a. <i>Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione</i>	11
6.b. <i>Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno</i>	12
6.c. <i>Deroghe per sottonumero negli interventi di terzo anno</i>	12
7. Definizione delle figure professionali	13
8. Azioni specifiche per la disabilità	13
8.a. <i>Deroghe per sottonumero</i>	14
9. Metodologia	14
9.a. <i>Azienda formativa</i>	15
9.b. <i>Impresa civica</i>	16
10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili	17
11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	17
11.a. <i>Conseguenze della sospensione dell'accreditamento</i>	18
12. Forme di partenariato	18
13. Delega	20
14. Risorse necessarie e vincoli finanziari	20
14.a. <i>Parametri aggiuntivi</i>	22
14.b. <i>Spese di frequenza a carico degli allievi</i>	22
14.c. <i>Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza</i>	23
15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti	23
16. Procedure e criteri di valutazione	25
16.a. <i>Criteri di ammissibilità</i>	25
16.b. <i>Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto</i>	25
16.c. <i>Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi</i>	26
16.d. <i>Griglia per la scheda di valutazione</i>	26
17. Tempi ed esiti delle istruttorie	28
18. Comunicazioni	28
19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi	29
20. Indicazione del foro competente	29
21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	29
22. Tutela della privacy	29
II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI	30
Premessa	30
1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative	30



2.	Gestione delle attività: attività di selezione	30
3.	Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti.....	30
4.	Gestione delle attività: registrazione delle attività:.....	31
5.	Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento.....	31
6.	Gestione delle attività: gestione delle attività formative.....	31
7.	Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche.....	32
8.	Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede.....	33
9.	Gestione delle attività: esercitazioni pratiche.....	33
10.	Gestione delle attività: sicurezza	34
11.	Gestione delle attività: variazioni.	34
12.	Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento	34
13.	Gestione delle attività: monitoraggio	35
14.	Gestione delle attività: adempimenti conclusivi	35
15.	Gestione delle attività: chiusura delle operazioni	35
16.	Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi	36
17.	Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.....	36
	<i>APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali</i>	37
	<i>APPENDICE 2 - Interventi di terzo anno: figure professionali percorsi triennali</i>	40



I. DISPOSIZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Riferimenti legislativi e normativi

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento (UE) n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo



- regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
 - Regolamento (UE) n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
 - Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
 - Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
 - Decisione Comunitaria C(2014), 9751 finale del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito;
 - la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
 - Legge 28/03/2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
 - Legge del 27 dicembre 2006, n. 296 "Legge finanziaria 2007. Commi su innalzamento obbligo di istruzione: 622-624, c. 628 e c. 634";
 - D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53";
 - D.Lgs. 17/10/2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
 - D.Lgs. 23/6/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
 - D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
 - Decreto Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Documento tecnico – Allegato 1: Assi culturali – Allegato 2: Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria";
 - Linee guida per le agenzie formative accreditate ai sensi del DM del 29/11/2007 (MPI/MLPS) siglate in Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 14.2.2008;
 - Accordo tra Regioni e Province Autonome per l'adozione delle metodologie e degli strumenti condivisi, quale riferimento per l'offerta di istruzione e formazione professionale a livello regionale, siglato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25.2.2010;



- Decreto Interministeriale 15 giugno 2010 che recepisce l'Accordo 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di IeFP, a norma dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 che recepisce l'Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto MIUR 23 aprile 2012 che recepisce l'Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- L.R. n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
- L.R. n. 19 del 9 agosto 2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e s.m.i.;
- L.R. n. 8 del 31 marzo 2017 " Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con L.R. n. 15 del 20 aprile 2018;
- DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- DGR n. 2646 del 18/12/2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D.Lgs 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum;
- DGR n. 669 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
- DGR n. 670 del 28/4/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
- DGR n. 671 del 28/4/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

2. Obiettivi generali

Il Regolamento n. 1304/2013 individua in particolare tra le priorità di investimento ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e formazione.

Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alla programmazione 2014/2020, nell'ambito della priorità di investimento sopra citata, che si configura nell'Asse 3 – Istruzione e formazione e che prevede tra le principali Azioni "percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività" e che trova rispondenza e finanziabilità nell'ambito del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 finale del 12/12/2014 e modificato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018.

Il clima economico e sociale sfavorevole ai giovani può scoraggiare non solo la ricerca del lavoro, ma anche l'impegno nell'istruzione e formazione.

Le scelte di investimento in istruzione sono fortemente legate alla congiuntura economica familiare: questa correlazione, soprattutto nell'attuale contesto di crisi diffusa, comporta l'esigenza di mantenere elevato il presidio sulle politiche di contrasto, che hanno condotto in questi anni a risultati importanti: l'indicatore sulla dispersione scolastica (dati ISTAT 2016) pone infatti il Veneto al 6,9%, dato che supera l'obiettivo europeo per



il 2020. Questo risultato appare fortemente correlato al ruolo agito dal sistema regionale di IeFP nell'ambito dell'offerta complessiva di istruzione e formazione in Veneto: un ruolo che è bene confermare e migliorare sotto il profilo della rispondenza alla domanda di lavoro.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento nel POR FSE 2014/2020:

Asse prioritario	3. Istruzione e Formazione
Priorità di investimento	10.i. Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere l'uguaglianza di accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere l'istruzione e formazione
Obiettivo specifico	10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Risultati che gli Stati membri intendono ottenere con il sostegno della UE	Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali
Risultato atteso Accordo di Partenariato	10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Azioni	Percorsi formativi di IeFP integrati con il territorio e accompagnati da azioni di comunicazione e di adeguamento dell'offerta in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, in modo da aumentarne l'attrattività
Indicatori di risultato	CR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento
Indicatori di realizzazione	Numero totale di partecipanti

3. Tipologie progettuali

In adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva possono essere presentati esclusivamente progetti-quadro per la realizzazione di interventi formativi di terzo anno conclusivi dei percorsi triennali di istruzione e formazione avviati nell'AF 2017/2018.

Gli interventi proposti, di seguito denominati FI/Q3T, devono avere una durata di 990 ore, ed essere finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale inquadrabile nel terzo livello EQF individuato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008.

Ciascun progetto quadro potrà prevedere al massimo la realizzazione di dieci interventi formativi.

Gli interventi di primo anno e di secondo anno sono oggetto di un bando specifico, così come gli interventi di secondo anno presso gli ex CFP Provinciali della città Metropolitana di Venezia o della Provincia di Treviso.

3.a. Caratteristiche degli interventi

Gli interventi proposti devono essere:

- a svolgimento diurno;
- strutturati secondo l'impianto riportato nell'Appendice 1;
- finalizzati al conseguimento di una qualifica delle sezioni comparti vari o edilizia, riferite alle figure previste dall'allegato 2 del Repertorio Nazionale dell'offerta di IeFP;



- realizzati nel rispetto dei livelli essenziali della prestazioni stabiliti dagli artt. 15-22 del D.Lgs. n. 226/2005.

Gli interventi proposti devono quindi garantire:

- la personalizzazione dei percorsi, per fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle professioni;
- l'acquisizione, per le finalità individuate dall'articolo 1, comma 5, D.Lgs n. 226/2005, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche, storico sociali ed economiche, destinando a tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello del titolo cui si riferiscono;
- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese, e delle attività fisiche e motorie. Per gli allievi che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica potranno essere programmate attività alternative di docenza/tutoraggio;
- l'adozione di modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente;
- che a tutti gli studenti iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi;
- lo svolgimento di uno stage di durata compresa tra le 160 e le 280 ore. La fase di stage deve essere svolta all'interno di un'azienda appartenente al settore produttivo e all'area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale; oltre al tutor aziendale deve essere previsto il tutor formativo che collaborerà alla buona riuscita dello stage anche con incontri e visite in loco.

Nell'architettura complessiva dei percorsi triennali può essere previsto l'inserimento di:

- a. attività di accoglienza all'inizio dell'attività didattica,
- b. attività di accompagnamento al lavoro, intesa anche come valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage,
- c. unità formative di approfondimento, destinate a rispondere a particolari esigenze di professionalità del territorio.

Potranno inoltre essere realizzati interventi, diversi e ulteriori da quelli previsti dal successivo punto 3.b), progettati in considerazione della specificità dell'allievo.

I Percorsi personalizzati di supporto formativo, già previsti per gli allievi certificati (L. 104/92 e L. 170/2010) inseriti in qualifica, possono essere rivolti anche ad altri studenti per i quali si rilevino difficoltà cognitive o comportamentali, non riferibili a disabilità specifiche e certificabili o a forte rischio di dispersione scolastica.

Per l'allievo, ove non sia presente alcun tipo di certificazione, l'intervento personalizzato, definito sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, sarà formalizzato in un documento trattenuto agli atti della sede formativa e sottoscritto dal Responsabile di sede/corso, dai Docenti del corso, dal team di supporto -ove presente- e dalla famiglia.

La richiesta di attivazione del percorso personalizzato, formalizzata su apposito modulo dovrà essere inviata alla Regione per l'autorizzazione 15 giorni prima dell'avvio del percorso. Il monte ore realizzato in questa tipologia di interventi concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini/esame di qualifica.

I progetti dovranno descrivere le modalità di valutazione e di certificazione, con particolare riferimento:

- alle modalità di valutazione - periodica e annuale - degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, adottate dai docenti sia singolarmente che collegialmente,
- alla certificazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento, utilizzata per documentare il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi,

e precisare se le sedi formative che realizzano gli interventi contenuti nel progetto:

- hanno adottato un Piano di offerta formativa (POF), e in tal caso precisarne contenuti, finalità e modalità di diffusione;



- predispongono un patto formativo, e in tal caso evidenziarne i contenuti e le modalità di condivisione con le famiglie degli iscritti.

Il rilascio dell'attestato di qualifica professionale è previsto a conclusione del terzo anno del percorso triennale, previo superamento delle prove finali previste dall'art. 20, c. 1, lett. C, del D.Lgs. n. 226/2005 e regolate dalle disposizioni regionali vigenti (DGR n. 2646 del 18.12.2012 "Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale. Approvazione delle linee guida per lo svolgimento degli esami nei percorsi triennali in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione formazione. D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226" e i successivi decreti dirigenziali di attuazione con cui sono stati definiti modulistica e vademecum).

3.b. Attività individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione

Al fine di innalzare la qualità dei percorsi di IeFP, in linea con l'orientamento espresso dalla Giunta regionale con DGR n. 2891 del 28/12/2012, i progetti dovranno prevedere l'erogazione di interventi individuali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione quali:

- percorsi individuali progettati in considerazione della specificità dell'allievo;
- percorsi per favorire un adeguato inserimento di giovani in situazione di disabilità o provenienti da un percorso scolastico o dal mondo del lavoro;
- iniziative di personalizzazione del processo di insegnamento e apprendimento al fine di garantire attenzione al successo formativo degli allievi svantaggiati attraverso il potenziamento dei talenti individuali e delle caratteristiche individuali cognitive, emotive e relazionali;
- percorsi personalizzati in alternanza scuola-lavoro, per favorire il successo formativo o l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro di studenti con difficoltà cognitive o comportamentali non riferibili a disabilità specifiche e certificabili.

Questi interventi individuali, quantificati complessivamente nell'ambito di ciascun progetto in misura non superiore a 25 ore per intervento, possono riguardare sia studenti iscritti al percorso, sia giovani non iscritti che contattino il CFP in vista di un possibile inserimento in un percorso, e saranno finanziati con l'Unità di Costo Standard riportata al successivo punto 14.

Nel caso in cui dette attività siano rivolte a utenti interni possono essere svolte anche durante le attività ordinarie, distaccando l'utente dal gruppo classe per effettuare l'intervento individuale.

Fermo restando che dovrà essere garantito a ciascun utente un percorso formativo non inferiore a 990 ore, la frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame, mentre non risulta riconoscibile ai fini del monte ore allievi formati.

4. Requisiti dei docenti e incompatibilità con la funzione di tutor d'aula

Le attività educative e formative devono essere affidate a personale docente in possesso di abilitazione all'insegnamento o ad esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.

La mancanza di requisiti accertata dalla competente struttura regionale comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nella misura prevista dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Il ruolo del docente è assolutamente incompatibile con la funzione di tutor d'aula nel medesimo intervento formativo. Il tutor d'aula infatti ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. E' quindi importante che tale ruolo sia rivestito da persona diversa dal docente a fronte della propria specifica valenza in campo formativo/educativo.

In applicazione del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove



assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di: prostituzione minorile (600-bis c.p.); pornografia minorile (600-ter c.p.); detenzione di materiale pedopornografico (600-quater c.p.); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies c.p.); adescamento minorenni (609 c.p.) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutors, ma anche il personale amministrativo che abbia contatti diretti e regolari con i minori.

5. Requisiti delle sedi

In riferimento all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 sui livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative, i percorsi di istruzione e formazione potranno essere realizzati esclusivamente in locali, sedi o spazi rispondenti ai requisiti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento regionale, ovvero in spazi didattici che siano stati verificati in sede di audit o di accreditamento o di mantenimento dell'accREDITAMENTO ai sensi della DGR n. 2120/2015 in capo all'ente proponente.

I certificati e/o le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa generale in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere validi per tutto l'A.F. 2019/2020.

In caso fosse documentato l'avvio del procedimento per il rinnovo o il rilascio delle certificazioni e/o autorizzazioni necessarie, le stesse dovranno essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative.

Il progetto presentato dovrà riportare per ogni intervento l'indirizzo completo della sede o delle sedi di realizzazione.

È possibile richiedere l'autorizzazione all'erogazione delle attività formative anche in spazi non ancora verificati ai sensi della succitata DGR n. 2120/2015, purché questi siano in regola con i requisiti previsti dal vigente modello di accreditamento ai punti 1.2. e 1.3.

In tal caso l'OdF proponente dovrà allegare alla domanda di ammissione:

- modulistica compilata, riportante l'elenco dei documenti riferiti ai nuovi spazi didattici per cui si chiede l'autorizzazione;
- copia dei documenti elencati nella modulistica.

L'avvio delle attività nel nuovo spazio didattico potrà avvenire solo previa autorizzazione della Regione, rilasciata a seguito di verifica con esito positivo dei nuovi spazi.

Il procedimento per l'autorizzazione comprende due fasi:

1. verifica dei documenti trasmessi con la richiesta di autorizzazione ed elencati nella modulistica;
2. visita di audit in loco una volta conclusa positivamente la verifica dei documenti.

L'avvio delle attività sarà comunque consentito esclusivamente nelle sedi autorizzate.

Per eventuali variazioni di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi autorizzate che si rendano necessarie durante lo svolgimento degli interventi deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura e concedere relativa autorizzazione. Per la richiesta di autorizzazione riferita a spazi non ancora verificati dovrà essere utilizzata l'apposita modulistica.

Le certificazioni e/o le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza devono essere presentate ai fini dell'autorizzazione all'avvio delle attività formative o al trasferimento delle attività nella nuova sede.



6. Destinatari

Gli interventi FI/Q3T sono rivolti ad allievi:

- soggetti al diritto-dovere all'istruzione-formazione;
- in possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o, per gli allievi disabili, dell'attestato di credito formativo previsto dall'art. 9 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009;
- che abbiano ottenuto l'idoneità ovvero il riconoscimento di crediti formativi adeguati ad accedere all'intervento di terzo anno.

Per l'iscrizione ai percorsi triennali di istruzione e formazione di minori stranieri in possesso di titolo di studio non conseguito in Italia è necessario acquisire il titolo di studio in originale o copia autentica, accompagnato da traduzione asseverata in lingua italiana.

L'OdF che riceve l'iscrizione dovrà accertare la valenza del titolo di studio in relazione all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, verificando, in particolare, che si tratti di titolo conclusivo di un ciclo di studi di durata non inferiore a 8 anni.

È fatto salvo il diritto di proseguire il percorso formativo fino al raggiungimento della qualifica professionale per gli allievi che, già iscritti e frequentanti un percorso scolastico o di istruzione e formazione, abbiano compiuto la maggiore età senza aver conseguito un titolo in assolvimento del diritto-dovere all'istruzione - formazione.

Al di fuori delle ipotesi di continuità didattica - che in seguito ai passaggi tra sistemi può intervenire anche rispetto ad un diverso percorso scolastico o formativo frequentato presso una Scuola secondaria di secondo grado o una Scuola della Formazione professionale/CFP - la richiesta di iscrizione ai percorsi triennali di utenti maggiorenni ovvero di utenti minorenni che abbiano già conseguito una qualifica di IeFP, può essere accolta a discrezione dell'ente, ma non rileva né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali.

Eventuali utenti accolti dall'OdF anche se privi dei requisiti di ammissione al corso e che non rilevano né ai fini del raggiungimento del numero minimo di allievi richiesti per l'avvio e la conclusione dell'intervento formativo, né ai fini rendicontali, devono essere inseriti nel sistema gestionale con lo stato di "fuori rendiconto".

L'assenza dei requisiti nei destinatari che concorrono a formare il numero minimo richiesto per l'avvio e per la conclusione, accertata successivamente all'avvio del corso, comporta l'applicazione di decurtazioni del contributo pubblico nelle misure previste dal punto "Decurtazioni, revoche sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari.

Analoga disposizione verrà applicata in sede rendicontale a eventuali interventi in cui, a conclusione delle attività, si riscontri un numero effettivo di frequentanti inferiore al minimo previsto per l'avvio o di formati inferiore al minimo di allievi formati previsti alla conclusione, nei termini di cui al successivo *punto 6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione.*

Per frequentanti si intendono utenti che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

6.a. Numero minimo di destinatari all'avvio e alla conclusione

Gli interventi formativi di terzo anno (tipo FI/Q3T) devono essere attivati con un numero minimo di 15 allievi, pena il diniego all'autorizzazione all'avvio e devono concludersi con almeno 12 allievi formati;

In considerazione dell'esigenza di diversificare l'offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di secondo anno previsti nei progetti quadro:

- se riferiti alla sezione 3 (edilizia) potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati,
- se riferiti alle lavorazioni del legno potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 12 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 10 allievi formati,
- se riferiti alle lavorazioni del marmo potranno essere autorizzati all'avvio con un numero minimo di 10 allievi e in tal caso dovranno concludersi con almeno 8 allievi formati.



Si considera formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore (990 ore).

SEZIONE	SECONDI ANNI	
	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI ALL'AVVIO	NUMERO MINIMO DI ALLIEVI FORMATI
1. comparti vari	15	12
1. comparti vari - lavorazioni del legno	12	10
1. comparti vari - lavorazioni del marmo	10	8
3. edilizia - interventi senza cofinanziamento contributo privato Casse Edili	12	10

In considerazione dell'esigenza di diversificare l'offerta formativa presente nel territorio regionale, salvaguardando la realizzazione di figure poco diffuse, ma rispondenti a esigenze formative espresse dal tessuto economico di riferimento, gli interventi formativi di secondo anno previsti nei progetti quadro della sezione 1 "comparti vari" sono autorizzati all'avvio con un numero di allievi inferiore a 15 nei termini della tabella sopra esposta.

È fatta salva la possibilità di riconoscere, ai sensi dell'art.1, comma 3, lett. b) della L.R. n. 8/2017, e di autorizzare all'avvio senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale eventuali interventi con un numero di allievi inferiore ai minimi previsti.

E' fatto obbligo al beneficiario di segnalare con urgenza eventuali casi di interventi avviati in cui decorsi 20 giorni di lezione il numero effettivo di frequentanti sia inferiore al minimo previsto per l'avvio.

Per frequentanti si intendono utenti, anche non formati, che abbiano registrato almeno 40 ore di presenza.

Gli interventi avviati con numero regolare di allievi e conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14.c.

6.b. Accorpamenti per sottonumero negli interventi di terzo anno

Per garantire la continuità didattica per gli interventi di terzo anno (tipo FI/Q3T) potrà essere richiesto l'accorpamento di due interventi che presentino (anche in un solo corso) un numero di allievi inferiore al minimo richiesto: l'accorpamento dovrà riguardare un monte ore minimo non inferiore al 30% del monte ore complessivo del corso oggetto di accorpamento, con relativa decurtazione del contributo pubblico orario.

Tale accorpamento dovrà essere previsto, descritto e adeguatamente motivato nel progetto quadro.

Nel corso oggetto di accorpamento il contributo pubblico per allievo verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore.

6.c. Deroghe per sottonumero negli interventi di terzo anno

Potrà essere prevista la realizzazione di interventi di terzo anno in deroga al numero minimo di allievi (e quindi non accorpati) solo in casi particolari, debitamente motivati in relazione a problematiche di tipo territoriale e di efficacia didattica dell'azione.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.



7. Definizione delle figure professionali

La progettazione didattica degli interventi deve essere finalizzata:

- per le competenze di base al completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011;
- per le competenze tecnico professionali all'acquisizione degli standard minimi formativi descritti nell'allegato 3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29.4.2010 (standard comuni a tutte le figure) e nell'allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011 (standard delle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale), integrati dall'Accordo in conferenza Stato-Regioni del 19.1.2012.

Le figure proposte possono essere articolate in specifici profili professionali regionali approvati dalla Regione con la procedura individuata dalla DGR n. 119 del 31.1.2012.

Le figure e i relativi profili regionali proponibili sono riportati nell'Appendice n. 2. Dopo la presentazione dei progetti e prima dell'avvio degli interventi possono essere richiesti adeguamenti progettuali in relazione a eventuali nuovi profili regionali approvati successivamente all'emanazione della presente Direttiva.

In attuazione del "Protocollo di intesa tra Regione Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Confturismo veneto, Federturismo veneto e Assoturismo veneto per lo sviluppo di politiche regionali della scuola e della formazione in materia di attività turistiche integrate", siglato in data 18 dicembre 2012 nella progettazione dei percorsi per:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

proponibili nella sezione 1 "comparti vari", deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze e alle abilità utili a sviluppare competenze specifiche in materia di cultura del territorio e promozione delle peculiarità locali, individuando risultati di apprendimento adeguati alla figura e all'indirizzo interessati, in linea con le indicazioni riportate nell'Appendice n. 1.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegeranno obiettivi formativi inerenti ad una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹, della prevenzione incendi², della sicurezza sul lavoro³, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)⁴, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato e corrispondenti a quanto normato dalla legislazione vigente in materia.

I risultati di apprendimento attesi in esito ai moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" all'interno dei progetti formativi dei percorsi per "Operatore della ristorazione" e "Operatore ai servizi di promozione e accoglienza" dovranno essere specificatamente declinati in competenze (conformi ai descrittori riportati nell'appendice 1), abilità e conoscenze e saranno oggetto di verifica in sede di valutazione delle istanze di ammissione al piano.

8. Azioni specifiche per la disabilità

Nell'ambito dei progetti quadro possono essere proposte azioni specifiche per i giovani disabili consistenti in:

¹ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

² Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

³ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

⁴ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.



- a) azioni di tipo A: interventi personalizzati di supporto formativo per i giovani disabili certificati dalle ASL inseriti in interventi formativi ordinari.
- b) azioni di tipo B: interventi tipo FI/Q3T (conclusione di interventi avviati nell'a.f. 2017/18), specifici per allievi con disabilità certificata dalle ASL (da acquisire agli atti del Centro) che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari.

Le azioni di tipo B sono finalizzate al conseguimento, a conclusione del terzo anno, di un certificato di competenze, fatta salva la possibilità di ammettere alle prove finali per il rilascio della qualifica professionale gli allievi che abbiano raggiunto competenze di base e tecnico – professionali in linea con gli standard previsti negli accordi nazionali.

Gli interventi formativi devono essere attivati con un numero minimo di 8 allievi e concludersi con almeno 6 allievi formati, considerando formato l'allievo che abbia maturato una percentuale di frequenza dell'intervento pari ad almeno il 75% del monte ore, conformante a quanto previsto al punto 6.a.

Il contributo pubblico allievo (calcolato sul parametro allievo) verrà riconosciuto per ogni utente formato, ovvero che abbia concluso il percorso maturando una frequenza pari ad almeno il 75% del monte ore. Gli interventi conclusi con un numero di formati inferiore al minimo sono soggetti alla riduzione descritta al successivo punto 14 c.

Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo per un importo massimo di € 8.070,00).

8.a. Deroghe per sottonumero

Allo scopo di garantire la continuità didattica può essere prevista la realizzazione di interventi in deroga al numero minimo di allievi.

La richiesta di deroga dovrà essere formalizzata già nel progetto quadro e sarà oggetto di analisi in sede valutativa.

In tal caso non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

9. Metodologia

Ogni intervento si compone di più unità formative di apprendimento ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili in modo univoco alla singola unità formativa di apprendimento e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse. Tale articolazione costituisce un pre-requisito di sistema poiché consente di realizzare il riconoscimento anche parziale delle competenze.

Anche le modalità di valutazione in itinere (prove intermedie e verifiche periodiche) devono essere finalizzate all'accertamento dei livelli di padronanza raggiunti nei risultati di apprendimento attesi e devono tener conto che allo sviluppo di una competenza possono concorrere più ambiti disciplinari e più formatori.

Gli apprendimenti e il comportamento degli studenti devono essere oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e a tutti gli studenti iscritti ai percorsi deve essere rilasciata certificazione periodica e annuale delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi.

La valutazione sul raggiungimento delle competenze di base e tecnico-professionali deve inoltre tener conto anche della maturazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, definite dall'Unione Europea⁵.

⁵ La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 individua le seguenti competenze chiave per l'apprendimento permanente: 1. Comunicazione nella madrelingua; 2. Comunicazione nelle lingue straniere; 3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4. Competenza digitale; 5. Imparare ad imparare; 6. Competenze sociali e civiche; 7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. Consapevolezza ed espressione culturale.



Agli studenti che interrompono i percorsi triennali prima del conseguimento della qualifica e che lo richiedano è rilasciato l'“Attestato di competenze” riportante le competenze acquisite, redatto sul modello allegato 7 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011.

La qualifica conseguita a conclusione del percorso triennale può essere registrata sul “Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

A conclusione del percorso triennale verrà rilasciato d'ufficio il “Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione”, di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, se non consegnato precedentemente.

9.a. Azienda formativa

In attuazione di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con interpello n. 3 del 2 febbraio 2011, che ha sancito l'applicabilità dell'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 - recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” anche a tutti gli enti di istruzione e formazione professionale regionali regolarmente accreditati per l'erogazione dei servizi in Diritto dovere, per l'anno formativo 2019/2020 è data facoltà agli Organismi di formazione che realizzano interventi nella sezione “comparti vari” di avviare una azienda formativa finalizzata a svolgere la parte tecnico-professionale del percorso “in assetto lavorativo”, al fine di favorire l'apprendimento “in situazione reale”, e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa.

Pertanto, tutte le attività svolte “in assetto lavorativo” ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Analoga facoltà è riconosciuta agli organismi formativi che realizzano interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinario, in quanto in tale tipologia di intervento la formazione in assetto lavorativo può costituire uno strumento particolarmente utile a favorire l'interazione con il territorio e l'inclusione sociale.

Le condizioni per la realizzazione della formazione in assetto lavorativo sono le seguenti:

1. essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Viene riconosciuta agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo la formazione in assetto lavorativo realizzata in tale contesto;
2. costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
3. essere compresa entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo;
4. essere svolta senza scopo di lucro, nel rispetto degli aspetti contabili di seguito riportati.

Per l'attività “in assetto lavorativo” è prevista la partecipazione congiunta dell'intero gruppo classe, affiancato da un docente con almeno i requisiti di area tecnico professionale.

Per motivate ragioni formative/operative, è possibile erogare l'attività anche in piccoli gruppi, composti da un numero variabile di partecipanti, entro il limite massimo del 30% del monte ore complessivo (45 ore su 150).

Fermo restando l'obbligo di avere almeno un docente del corso, con requisiti di area tecnico professionale, quale figura di raccordo del percorso “in assetto lavorativo”, è data facoltà all'ente di valutare, tra i docenti del corso, la figura più idonea ad affiancare i piccoli gruppi nello svolgimento dell'attività diretta.

L'Azienda formativa deve inserirsi nel tessuto economico del territorio senza alterare gli equilibri di concorrenza e senza arrecare danno economico alle imprese che vi operano.

Per garantire lo scambio e la compartecipazione con il mondo imprenditoriale i progetti che prevedano attività in assetto lavorativo devono attivare obbligatoriamente un partenariato con almeno una associazione di categoria di rappresentanza del settore di riferimento.

In difetto non verrà autorizzato l'avvio della formazione in assetto lavorativo.

Nel caso in cui per motivate esigenze operative, il percorso “in assetto lavorativo” venga svolto, sia totalmente che in parte, esternamente presso strutture di terzi, anche committenti, il Beneficiario dovrà stipulare apposita convenzione che garantisca il rispetto dei requisiti dell'attività.



Dal punto di vista contabile, il beneficiario dovrà dare evidenza, nel piano finanziario preventivo e consuntivo, dei costi originati dall'attività in assetto lavorativo, rendicontati a costi reali, e delle relative entrate previste, in quadratura con i relativi costi.

I costi reali ammissibili sono esclusivamente i seguenti:

- viaggi dei partecipanti per raggiungere la sede dell'attività, se in Comune diverso dalla sede del corso (voce di spesa B2.14);
- materiali di consumo e materiali didattici ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.18);
- locazioni, ammortamenti e manutenzione immobili ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.20a, B2.20b e B2.20c);
- noleggi, ammortamenti e manutenzione attrezzature ad utilizzo esclusivo dell'attività in assetto lavorativo (B2.21, B2.22 e B2.23);
- il costo dei docenti aggiuntivi impegnati direttamente nell'Azienda Formativa, nei limiti delle ore effettivamente realizzate e verificabili dalla registrazione delle attività (voce di spesa B2.1).

I costi sopra indicati dovranno trovare copertura nelle entrate generate dall'attività in assetto lavorativo (voce di spesa A2.4), sia a preventivo che a consuntivo; eventuali costi eccedenti le entrate generate non potranno essere coperti né da contributo pubblico né da quote aggiuntive a carico dei partecipanti (allievi).

A consuntivo, le entrate generate dall'attività in assetto lavorativo, dichiarate e verificate in sede di esame rendicontale, andranno a coprire, nell'ordine:

- i costi generati dalle attività, debitamente rendicontati e verificati;
- eventuali contributi a carico degli allievi per spese di frequenza previsti a preventivo;
- la riduzione del contributo pubblico riconoscibile.

In alternativa l'OdF proponente potrà chiedere di realizzare la formazione in assetto lavorativo avvalendosi delle modalità semplificate previste dalla DGR n. 1434 del 6/8/2013, e presentando:

- prima dell'avvio delle attività correlate alla formazione in assetto lavorativo un atto di impegno a realizzare le predette attività nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato,
- in fase di rendicontazione l'autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 di aver realizzato le attività correlate alla formazione in assetto lavorativo nel rispetto degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie nazionali e regionali in materia di diritto del lavoro, fiscalità, e aiuti di stato,

conformi ai modelli approvati con Decreto n. 930 del 22/10/2013 e s.m.i..

Successivamente all'approvazione del progetto, purché prima dell'avvio dell'attività in assetto lavorativo il soggetto beneficiario può chiedere la modifica della modalità di gestione dell'azienda formativa.

In ogni caso i costi e le entrate relativi alla formazione in assetto lavorativo, anche se dichiarata con modalità semplificata, devono essere evidenziati nel piano finanziario.

9.b. Impresa civica

Al fine di favorire l'apprendimento "in situazione reale", e superare le distanze tra realtà scolastica e lavorativa, gli Organismi di formazione che realizzano interventi per "Operatore edile" possono stipulare con enti pubblici specifiche convenzioni per far svolgere agli allievi un periodo di esercitazioni pratiche avente ad oggetto la manutenzione straordinaria di opere pubbliche. La relativa convenzione dovrà essere trasmessa ai competenti uffici regionali prima dell'avvio dell'attività, utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale. Tutte le attività svolte "in assetto lavorativo" ricadono sotto l'esclusiva responsabilità dell'organismo di formazione.

Le modalità di realizzazione dell'esercitazione devono garantire:

- che l'organizzazione dell'esercitazione pratica avvenga sulla base di uno specifico progetto formativo e di orientamento;



- che durante lo svolgimento delle lavorazioni, l'attività di formazione ed orientamento sia seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico- organizzativo, e dal direttore dei lavori dell'opera alla cui realizzazione assisteranno gli allievi, indicato dal soggetto ospitante;
- che alle esercitazioni pratiche partecipino tutti gli studenti del gruppo classe.

Inoltre l'Impresa civica deve:

- essere svolta esclusivamente nell'ambito del monte ore scolastico registrato a calendario. Vengono riconosciute agli effetti della maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione all'esame finale solo le ore di esercitazione pratica svolte in tale contesto;
- costituire una modalità alternativa di svolgimento dei laboratori didattici e non può sostituire lo stage aziendale;
- essere contenuta entro il limite massimo di 150 ore per ciascun intervento formativo.

Per quanto non specificato nel presente punto si rinvia alla regolamentazione dell'Azienda formativa.

10. Disposizioni e limitazioni al numero di interventi proponibili

Gli interventi formativi di terzo anno devono essere prosecuzione degli interventi di secondo anno finanziati e realizzati nel 2018/2019.

In ragione dell'esigenza di assicurare adeguata copertura alla domanda formativa espressa dal territorio ciascun intervento di secondo anno svolto nel 2018/2019 non potrà dare origine a due interventi di terzo anno distinti, a pena di non ammissibilità dell'intervento proposto in violazione della limitazione e conseguente rideterminazione del costo dell'intero progetto quadro.

Non sono ammessi al finanziamento interventi che risultino essere stati oggetto di revoca, rinuncia – anche parziale – o riconoscimento ai sensi dell'ex art. 1, comma 3, lett. b) L.R. n. 8/2017.

L'attività formativa programmata nei CFP provinciali di Treviso (Lancenigo) e Venezia (Chioggia, Marghera e San Donà di Piave) sarà oggetto di uno specifico provvedimento di finanziamento.

11. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Per la sezione 1 - comparti vari e per i progetti quadro riferiti alla realizzazione dei percorsi triennali di IeFP della presente Direttiva possono presentare progetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo;
- i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell'Avviso.

Per la sezione 3 - comparto edilizia del presente bando, considerato il cofinanziamento dei progetti con quota privata delle Parti Sociali ANCE Veneto, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, e FILLEA-CGIL, possono presentare progetti formativi gli organismi di formazione appartenenti al sistema delle scuole edili del Veneto e iscritti nell'elenco di cui alla Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati") per l'ambito dell'obbligo formativo.

Possono presentare progetti anche scuole edili non iscritte nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito dell'obbligo formativo e ai sensi della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e s.m.i., analogamente a quanto previsto per la sezione 1.

In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.



Inoltre, i soggetti che presentano progetti per percorsi di istruzione e formazione professionale non devono avere fini di lucro in base alle norme vigenti e devono offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

Tali requisiti devono risultare dallo Statuto e costituiscono condizione per la sottoscrizione dell'atto di adesione.

In considerazione del riordino delle funzioni provinciali intervenuto con LL.RR. nn. 19/2015 e 30/2016 la programmazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione da realizzare nelle Scuole della Formazione professionale /CFP della Provincia di Treviso (Lancenigo) e della Città Metropolitana di Venezia (Chioggia, Marghera e san Donà di Piave) sarà oggetto di uno specifico bando, finalizzato ad assicurare l'utilizzo nei percorsi di IeFP del personale assegnato alla funzione della formazione professionale e inquadrato nei ruoli regionali

11.a. Conseguenze della sospensione dell'accreditamento

In caso di sospensione dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo. Saranno considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell'accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria. Parimenti se un soggetto partner di progetto si trovasse in stato di sospensione il progetto sarà considerato inammissibile.

I progetti presentati da Odf sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell'accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell'approvazione della graduatoria, sono inammissibili. Parimenti, se un Soggetto partner di progetto venisse posto in stato di sospensione dell'accreditamento successivamente alla presentazione della domanda e prima dell'approvazione della graduatoria il progetto verrà considerato inammissibile.

La sospensione dell'accreditamento intervenuta dopo l'approvazione della graduatoria dei progetti del beneficiario o di uno dei partner e che perduri oltre il termine per l'avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell'aggiudicazione.

Gli enti cui sia stato revocato l'accreditamento non possono partecipare a nessun bando regionale neanche in qualità di partner di progetto prima che siano trascorsi 36 mesi dal provvedimento di revoca.

Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell'OdF in merito alla tutela dell'incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell'accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all'avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell'accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori .

12. Forme di partenariato

In coerenza con gli obiettivi specifici ed operativi relativi all'Asse 3 – Istruzione e Formazione indicati nel POR FSE, è necessario che ciascun intervento sia progettato in coerenza con le direttrici di sviluppo economico e imprenditoriale del territorio interessato, in modo da aumentarne l'attrattività.

Ciascun progetto deve essere il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali espressi dai settori produttivi presenti nel territorio ed esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali o di specifiche competenze tecnico-professionali integrative degli standard minimi e richieste dal mercato del lavoro.

Ogni progetto deve **presentare obbligatoriamente almeno un partenariato**, in quanto i criteri di valutazione descritti al punto 16.d della presente Direttiva prevedono, in coerenza con i criteri di selezione esaminati e approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015:

- uno specifico parametro per la valutazione di merito, riservata ai partenariati (parametro 5),
- che l'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri di valutazione di merito comporti l'esclusione dalla valutazione di merito.



Inoltre i progetti che contengano la richiesta di autorizzazione all'avvio di una **Azienda formativa**, finalizzata alla formazione in assetto lavorativo devono obbligatoriamente almeno un partenariato con una associazione di categoria di rappresentanza del settore interessato, operante nel territorio. La mancata presentazione del modulo di adesione in partnership comporta il diniego dell'autorizzazione all'attivazione dell'Azienda formativa.

Il partenariato (operativo o di rete⁶) può essere attivato:

- con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante. I partner potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace. Le imprese potranno intervenire:
 - nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
 - nella fase di progettazione del percorso formativo;
 - nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo;
- con Organismi di Formazione e/o con soggetti rappresentativi del sistema produttivo del Veneto quali associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto etc;
- con enti territoriali, Aziende ULSS, altri soggetti pubblici.
- con una o più scuole secondarie di secondo grado in vista della valutazione dei crediti formativi e del loro riconoscimento nel passaggio tra sistemi per:
 - potenziare, nell'ottica della continuità dei percorsi formativi, l'integrazione tra soggetti istituzionali, formativi e gli altri soggetti del territorio,
 - individuare, condividere, sperimentare e documentare criteri e dispositivi di certificazione delle competenze nell'ambito dell'offerta formativa regionale che assicurino al contempo flessibilità dei percorsi e standard comuni di valutazione,
 - contenere il fenomeno della dispersione scolastica sostenendo ciascun giovane nella scelta e realizzazione del percorso più rispondente ai propri bisogni formativi,al fine di garantire il successo formativo dei giovani, inteso come conquista personale di autonomia, consapevolezza culturale e responsabilità, tale da consentire a ciascuno il pieno esercizio della cittadinanza attiva, insieme con l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro e nella prospettiva di una formazione lungo tutto l'arco della vita;
- per gli interventi specifici per allievi disabili che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento ordinari è opportuno prevedere il coinvolgimento del SIL – Servizio Inserimento Lavorativo, competente per territorio, che può svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento (rilevazione e analisi delle possibilità di inserimento lavorativo, progettazione dell'intervento, monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo).

Come previsto dal Testo Unico Beneficiari il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte.

Il partenariato operativo in particolare, che si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi.

Pertanto non sono ammissibili eventuali progetti che presentino tra i partenariati operativi soggetti sospesi o revocati dall'accreditamento.

Le partnership (sia aziendali che non) devono essere rilevate, oltre che nella scheda 3 del formulario per la presentazione dei progetti, anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al formulario) che deve essere trasmesso agli uffici regionali scansionato, completo di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner, unitamente al formulario quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

⁶ Per la definizione di partner operativo o di rete si rimanda al Testo Unico per i Beneficiari.



13. Delega

Per le attività di cui all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

14. Risorse necessarie e vincoli finanziari

I progetti quadro presentati in adesione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva devono essere riferiti obbligatoriamente alla sezione comparti vari o alla sezione edilizia.

Le risorse necessarie per le attività oggetto della presente Direttiva ammontano complessivamente a euro 22.530.000,00 così ripartite:

SEZIONE 1: COMPARTI VARI		
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE
Euro 21.990.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori :</p> <ul style="list-style-type: none"> - UCS oraria = 85,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 403,50 euro per allievo. <p>Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = 85,00 * monte ore corso + contributo pubblico allievo = 403,50⁷* n. allievi (nel limite massimo di € 8.070,00, considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione comparti vari)</p>	<p>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)</p>

⁷ Il parametro allievo utilizzato per le azioni di tipo B viene quantificato in misura doppia rispetto al parametro allievo dei corsi per normodotati (per la sezione comparti vari euro 807,00 per allievo)



SEZIONE 3: COMPARTO EDILIZIA		
RISORSE STANZIATE	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI DEL COMPARTO EDILIZIA SENZA CONTRIBUTO PRIVATO DELLE CASSE EDILI	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AGLI INTERVENTI INDIVIDUALI DI ACCOGLIENZA/ ACCOMPAGNAMENTO/ PERSONALIZZAZIONE
Euro 540.000,00	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UCS oraria = 72,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 812,00 euro per allievo. <p>Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = $72,00 * \text{monte ore corso}$ + contributo pubblico allievo = $812 * \text{n. allievi}$ (nel limite massimo di € 16.240,00 considerando 20 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia, nei corsi privi di cofinanziamento privato delle casse edili)</p>	<p>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione è di euro 38,00, (nel limite massimo di euro 950,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)</p>
	UNITÀ DI COSTO STANDARD APPLICATE AI PERCORSI DEL COMPARTO EDILIZIA CON CONTRIBUTO PRIVATO DELLE CASSE EDILI	
	<p>Il contributo pubblico massimo viene calcolato applicando i seguenti valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UCS oraria = 62,00 euro per ora corso; - UCS allievo = 690,00 euro per allievo. <p>Secondo la seguente formula: contributo pubblico orario = $62,00 * \text{monte ore corso}$ + contributo pubblico allievo = $690 * \text{n. allievi}$ (nel limite massimo di € 10.350,00 considerando 15 studenti per corso il numero massimo di frequentanti finanziabili negli interventi della sezione edilizia, nei corsi con cofinanziamento privato delle casse edili)</p>	<p>Il contributo massimo applicato per ogni ora di intervento individuale di attività frontali di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione è di euro 32,00, (nel limite massimo di euro 800,00 per ciascun intervento previsto nel progetto)</p>



Le risorse quantificate per gli interventi della sezione 3, comparto edilizia tengono conto del cofinanziamento da parte del sistema delle Casse Edili.

Con la DGR n. 698/2011 sono state individuate le Unità di Costo Standard da utilizzare per le attività del comparto Edilizia.

Nella definizione di dette UCS si è tenuto conto della circostanza che il sistema regionale delle Casse Edili ha coperto in passato i costi delle attività che non sono a carico del contributo pubblico con un contributo pari a circa il 27,9% del costo complessivo.

Applicando la medesima percentuale di cofinanziamento alle rivalutazioni delle UCS effettuate con le DDGR nn. 1012/2012 e 1004/2013, viene individuato il costo complessivo delle attività secondo i seguenti parametri di UCS:

- Euro 72,00 ora/corso,
- Euro 812,00 allievo formato,
- Euro 38,00 ora/individuale,

che consentono di determinare in Euro 88.470,00 il costo massimo di un corso di 990 ore con 20 allievi formati.

In considerazione del fatto che il numero medio degli iscritti negli interventi nel comparto Edilizia è inferiore a quello registrato negli altri comparti, le disposizioni regionali consentono di avviare gli interventi di "Operatore edile" con un numero di studenti minore di quello richiesto per gli altri settori, e prevedono per questa sezione un contributo pubblico inferiore al costo complessivo delle attività, a fronte di una compartecipazione finanziaria del sistema regionale delle Casse Edili che copre la differenza fino al costo integrale del corso.

Ciò premesso, tenendo conto di queste particolarità e ritenuto opportuno ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche senza aumentarne l'importo quantificato, si ritiene di ridefinire come segue il contributo pubblico massimo erogabile agli interventi del settore Edilizia, attivati con i numeri minimi riportati al punto 6.a. e inferiori a quelli previsti negli altri comparti:

- Euro 62,00 ora/corso,
- Euro 690,00 allievo, fino ad un massimo di 15 allievi formati,
- Euro 32,00 ora/individuale,

che consentono di determinare in Euro 72.530,00 il contributo pubblico massimo riconoscibile ad un corso di 990 ore con 15 allievi formati.

La differenza tra il contributo pubblico massimo riconosciuto, calcolato mediante le UCS sopra individuate, e il costo integrale del corso quantificato in 84.410,00 è coperta da contributo privato a carico delle Casse Edili.

14.a. Parametri aggiuntivi

Convitto: limitatamente alle istanze presentate per la sezione 1 dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, riferite alle attività del comparto alimentare e ristorazione svolte in regime di convitto e per le sole ore di formazione teorica, sarà riconosciuto, nell'ambito dell'importo quantificato al punto 14, il parametro ora/corso aggiuntivo di euro 13,00, per un importo massimo complessivo di € 75.530,00 previsto per 7 interventi di FI/Q3T.

14.b. Spese di frequenza a carico degli allievi

Eventuali contributi per le spese di frequenza del corso a carico degli allievi a qualsiasi titolo non possono superare complessivamente l'importo di 150,00 euro per ciascun anno formativo. Tali eventuali contributi devono essere previsti in progetto alla voce "A2.2 - Cofinanziamento privato in denaro" del piano finanziario e contabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie.

In analogia con gli Istituti Scolastici Superiori può rimanere a carico degli allievi l'acquisto di:

- testi scolastici;
- piccoli strumenti/attrezzature o materiale antinfortunistico di uso personale e di modesto valore, finalizzato all'attività formativa e destinato a rimanere di proprietà degli allievi.



Nel sito ufficiale della Regione⁸, è disponibile il “Vademecum delle spese di frequenza triennali di istruzione e formazione” che dovrà essere consegnato a tutti gli allievi iscritti alla formazione iniziale.

Sulla base dello stesso Vademecum ciascun OdF, tenendo presente sia criteri qualitativi, sia il principio del contenimento dei costi a carico delle famiglie, dovrà redigere una lista degli articoli da far acquistare agli allievi (nei limiti dei materiali e delle attrezzature indicati dal vademecum), completa delle specifiche tecniche richieste e redigere un ampio elenco di rivenditori da consegnare agli allievi, qualora chiedano indicazioni su dove acquistare il materiale, e da conservare agli atti a disposizione della Regione.

Non potranno essere a carico degli allievi i costi dei materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni pratiche svolte presso il Centro o al di fuori dell’orario scolastico.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni rileva ai fini della sospensione e/o della decadenza ai sensi della DGR n. 2120 del 30.12.2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.

14.c. Riduzioni del contributo pubblico legate alla frequenza

Agli interventi che si concludono con un numero di allievi formati (che abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso) inferiore al minimo previsto, non verrà riconosciuto il contributo pubblico allievo.

La suddetta disposizione non si applica nei casi connessi ai passaggi tra sistemi o a trasferimenti interni al sistema della formazione professionale, debitamente certificati, qualora la somma delle ore certificate e quelle svolte in formazione raggiungano il 75% del monte ore del corso.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione di un nuovo applicativo già avviata per la presentazione dei progetti nell’ambito della programmazione FSE 2014-2020. A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve, quindi, avvenire tramite l’applicativo SIU – **Sistema Informativo Unificato**.

Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.

Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati⁹)

- Registrazione al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) per ottenere le credenziali per l’accesso all’applicativo SIU, seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

Passaggio 2

- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>; un’apposita guida alla progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l’applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente dicitura: “**Interventi formativi di terzo anno nelle sezioni compartì vari ed edilizia AF 2019/20**”.
- Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto¹⁰ e apporre nel file scaricato la firma digitale.
- Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

⁸ Disponibile all’indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/formazioneiniziale> alla voce “Gestione” nella cartella zippata “Direttive e Modulistica di gestione”.

⁹ per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l’attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati regionale. <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori> - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati

¹⁰ in regola con la normativa sull’imposta di bollo



Passaggio 3

- Presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU).
La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire entro e non oltre le h. 13,00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità.

Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.

A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini previsti dalla direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:

- accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
- rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla Direttiva.

Si evidenzia inoltre:

- il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto;
- non è prevista la presentazione cartacea della Domanda;
- qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative firmata digitalmente;
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
- moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner;
- quant'altro previsto e precisato nell'emananda "Guida alla progettazione".

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.

La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041/2795026-5061-5032-5736 dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00;

AREA CAPITALE UMANO CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
POR FSE 2014-2020
Direttiva

Formazione iniziale: interventi di terzo anno comparti vari ed edilizia A.F. 2019/2020



2263872c



- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione¹¹.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

Vista la procedura di presentazione in SIU si raccomanda di predisporre il caricamento per tempo, evitando per quanto possibile di procedere in prossimità della scadenza come sopra definita.

16. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati a partire dai criteri di selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014/2020 con le integrazioni rese necessarie dalle specifiche caratteristiche della presente Direttiva.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione di merito da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Viene prevista quindi una graduatoria di finanziabilità per gli interventi di terzo anno nell'ambito del Piano Annuale di Formazione Iniziale 2019/2020.

16.a. Criteri di ammissibilità

Tali criteri riguardano la presenza nel progetto quadro e negli interventi in esso contenuti dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto quadro, o del singolo intervento oggetto di valutazione.

L'inammissibilità del progetto quadro determina l'inammissibilità di tutti gli interventi in esso contenuti che non saranno quindi sottoposti alla successiva valutazione.

16.b. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità del progetto

1. **Termini:** rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. **Modalità:** rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dal bando;
3. **Documentazione:** completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. **Requisiti soggettivi del soggetto proponente:** sussistenza nel Soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste dal bando. Assenza di provvedimenti regionali di sospensione dell'accreditamento;
5. **Partenariato:** rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti) o vietati;
6. **Destinatari:** corrispondenza con il numero e le caratteristiche dei destinatari previste dal bando;
7. **Durata e Articolazione:** coerenza del progetto con la struttura delle azioni indicate nel bando, corretta localizzazione dell'intervento;
8. **Parametri di costo:** rispetto dei parametri di costo indicati nel bando.

¹¹ La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori>



16.c. Requisiti di ammissibilità/inammissibilità dei singoli interventi

Gli interventi contenuti nei progetti quadro giudicati ammissibili verranno a loro volta istruiti in ordine all'ammissibilità, riferita alla presenza/assenza dei seguenti requisiti indicati dalla Direttiva:

- numero e caratteristiche dei destinatari;
- durata, articolazione e caratteristiche dell'intervento definite nella presente Direttiva;
- rispetto delle disposizioni e delle limitazioni sul numero di interventi proponibili esposte nella presente Direttiva al punto 10.

Gli interventi sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

L'inammissibilità di un singolo intervento comporta la rideterminazione del contributo pubblico eventualmente riconoscibile all'intero progetto.

16.d. Griglia per la scheda di valutazione

	FINALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 1	<ul style="list-style-type: none"> - Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere; - grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; - grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo); - creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale; - circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	OBIETTIVI PROGETTUALI	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 2	<ul style="list-style-type: none"> - Grado di coerenza della proposta progettuale con le finalità individuate nel bando; 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	QUALITÀ DELLA PROPOSTA	LIVELLO	MAX PUNTI
PARAMETRO 3	<ul style="list-style-type: none"> - qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; - qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti



		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 4	METODOLOGIE	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione dell'intervento; metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti; - qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
PARAMETRO 5	PARTENARIATO	LIVELLO	MAX PUNTI
	<ul style="list-style-type: none"> - Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. - Quantità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero di partner coinvolti. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
Ottimo	10 punti		
PARAMETRO 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del Piano annuale di formazione iniziale A.F. 2018/2019.	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	Grado di efficacia da parte del Soggetto proponente nell'inserimento a 12 mesi dalla conclusione dell'intervento dei qualificati che hanno frequentato un percorso di IeFP nell'ambito dei bandi DDGR nn. 697/2016 e 698/2016: scostamento del dato risultante dalla somma del tasso occupazionale lordo e del tasso di rientro nell'istruzione rispetto alla media regionale (rf. Progetto placement). Per i soggetti che non abbiano presentato progetti risultati finanziati in adesione alle DGR considerate l'indice sarà pari a 0.	LIVELLO	MAX PUNTI
		Sotto la media regionale	0 punti
		Da 0% a 10%	1 punto
		Da 11%-20%	2 punti
Da 21%-30%		4 punti	
Oltre il 30%	5 punti		
PARAMETRO 7	QUALITÀ DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	LIVELLO	MAX PUNTI
	Qualità di realizzazione dell'attività di formazione iniziale pregressa rilevata dai dati consolidati dell' A.F. 2017/2018	Insufficiente	0 punti



(assenza di controlli di primo livello conclusisi con esito irregolare, assenza di provvedimenti di sospensione dall'accREDITamento pregressi, questionari di gradimento somministrati regolarmente e che abbiano riportato una valutazione complessiva uguale o superiore alla media delle valutazioni riportate da tutti gli Odf, assenza di decurtazioni in sede di rendicontazione superiori al 20% del contributo pubblico).	Non del tutto sufficiente	2 punti
	Sufficiente	4 punti
	Discreto	6 punti
	Buono	8 punti
	Ottimo	10 punti

Precisazioni

- L'assegnazione di una valutazione negativa (punteggio 0) in uno dei parametri da 1 a 5 sopra indicati comporta l'esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei finanziamenti
- Per il parametro, "Grado di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione all'ultimo Piano annuale di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 1 punti.
- Per il parametro "Qualità di realizzazione attività pregressa" ai soggetti proponenti che non abbiano presentato progetti in adesione ai due ultimi Piani annuali di formazione iniziale, viene assegnato un punteggio pari a 4 punti.
- Il punteggio di ciascun progetto è determinato dal punteggio medio degli interventi contenuti nello stesso.
- Sono finanziati in ordine decrescente i progetti in base al punteggio medio, fino ad esaurimento delle risorse.

17. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati entro 60 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione di approvazione dei risultati dell'istruttoria sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it¹², che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹³, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Con analoghe modalità saranno pubblicate risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

¹² La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi> alla voce "Attività 2019/20. Formazione terzi anni comparti vari-edilizia"

¹³ La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/moduli-fi> alla voce "Attività 2019/20. Formazione terzi anni comparti vari-edilizia".



19. Termini per l'avvio e la conclusione degli interventi formativi

Gli interventi approvati devono essere avviati entro il 16 ottobre 2019 salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il mancato avvio entro il termine indicato comporta la revoca del finanziamento.

I progetti si concludono il 31 agosto 2020.

Le lezioni frontali devono adeguarsi al calendario scolastico regionale e concludersi al massimo entro il 30 giugno 2020; i percorsi di accompagnamento possono concludersi entro il 31 agosto 2020.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

22. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento del D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: L.R. n. 8/2017 e s.m.i., L. n. 53/2003 e D.Lgs. n. 226/2005 e s.m.i..

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.



II. DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI PERCORSI

Premessa

Per gli interventi finanziati regolati dalla presente Direttiva si applicano integralmente le disposizioni del Testo Unico per i Beneficiari, qualora non siano in contrasto con quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Limitatamente ai punti di seguito riportati, valgono le seguenti disposizioni, in sostituzione a quanto previsto dal Testo Unico per i beneficiari.

Occorre precisare la gestione delle attività avverrà tramite il gestionale A39 (o ROL per la registrazione delle attività formative) che sostituisce molte funzioni attività finora gestite con altri applicativi.

1. Gestione delle attività: pubblicizzazione delle iniziative

Oltre a quanto previsto dal TU dei Beneficiari 3. Pubblicizzazione delle iniziative, il soggetto attuatore è tenuto ad informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che l'intervento è finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la possibilità di passare al sistema dell'istruzione professionale ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l'Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
- il fatto che il progetto è stato cofinanziato con contributo pubblico.

Non essendo l'attività di pubblicizzazione legata alla selezione degli allievi e dovendo l'iscrizione degli stessi pervenire per disposizione ministeriale entro i primi mesi dell'anno di riferimento, in un periodo quindi precedente all'approvazione dei progetti, l'attività di pubblicizzazione si può intendere come non legata al corso in oggetto ma rivolta a far conoscere l'attività dell'Ente proiettata anche negli anni a venire per orientare e meglio distribuire le scelte formative dei possibili fruitori.

La violazione delle disposizioni previste in termini di comunicazione/pubblicizzazione che non pregiudichi il corretto svolgimento delle attività, comporta le conseguenze previste al punto "Decurtazioni, revoche, sospensioni cautelative del finanziamento e decadenze" del Testo Unico per i Beneficiari".

Nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la comunicazione/pubblicizzazione del progetto, la Regione si riserva la potestà di procedere alla revoca parziale o integrale del finanziamento.

2. Gestione delle attività: attività di selezione

L'Organismo di Formazione garantisce, pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Và tuttavia ricordato che i destinatari degli interventi in oggetto sono in continuità con gli interventi di secondo anno del precedente Anno Formativo.

3. Gestione delle attività: anagrafe regionale degli studenti

L'ente formativo è tenuto alle comunicazioni previste dal sistema dell'Anagrafe Regionale Studenti – ARS (ex AROF).

Il beneficiario è tenuto ad aggiornare il sistema relativamente agli allievi dei corsi di formazione, comunicando l'elenco e le caratteristiche degli allievi, i nuovi inserimenti, i ritiri, i dati di frequenza e quanto altro previsto da detto sistema. In particolare, le comunicazioni di inserimento di nuovi allievi, nel rispetto delle presenti



disposizioni, dovranno essere comunicate in via preventiva, a pena di inammissibilità del contributo riferito all'allievo nel periodo intercorrente tra l'inserimento e la data di effettiva comunicazione.

Devono inoltre essere segnalati all'ARS i nominativi dei giovani soggetti al diritto-dovere all'istruzione formazione che si ritirano dal percorso formativo intrapreso, al fine di favorire l'attivazione di interventi di informazione e di orientamento da parte dei Servizi per l'Impiego e dei Comuni competenti.

Si considera ritiro (abbandono informale) anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione.

I casi di abbandono dovranno essere comunicati a cura del beneficiario alle seguenti istituzioni preposte:

- nel caso di minori soggetti all'obbligo di istruzione al Sindaco del Comune di residenza e per conoscenza al Centro per l'Impiego (a cui il sistema invia automaticamente la notifica);
- nel caso di minori che abbiano già assolto all'obbligo di istruzione la comunicazione dovrà essere rivolta in prima istanza al Centro per l'Impiego e per conoscenza al Sindaco del Comune di residenza .

L'Anagrafe Regionale degli Studenti invia automaticamente una notifica al Centro per l'Impiego competente e rende disponibile un stampato per la comunicazione al Comune.

4. Gestione delle attività: registrazione delle attività:

Le attività di formazione iniziale prevedono la registrazione delle attività con sistemi telematici; gli adempimenti relativi alla registrazione on-line sono descritti nel Testo Unico dei beneficiari.

5. Gestione delle attività: inserimento dei partecipanti dopo l'avvio del progetto/intervento

Nel caso di richieste di inserimenti direttamente al terzo anno di allievi minorenni che non abbiano frequentato il primo anno del ciclo formativo, ma che provengano dal sistema scolastico, dal mondo del lavoro, o da diverso corso di formazione, l'ente dovrà attivare un servizio per l'accertamento di conoscenze, capacità e competenze acquisite e per il riconoscimento di eventuali crediti formativi, secondo le disposizioni sui passaggi tra sistemi, e dovrà comunicare detti inserimenti alla Direzione Formazione e Istruzione, precisando la data di inserimento e i dati previsti dall'elenco allievi.

6. Gestione delle attività: gestione delle attività formative.

In base alla DGR n. 1368 del 30/7/2013, nella gestione degli interventi di formazione iniziale i soggetti beneficiari devono impiegare almeno il 50% di personale assunto con il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli interventi formativi contenuti nel progetto approvato potranno avere avvisi diversificati in relazione alle esigenze organizzative dei vari centri, ferma restando la necessità di realizzare il monte ore previsto e di concludere le ore di lezione frontale al massimo entro il 30 giugno.

Il calendario delle attività formative dovrà conformarsi alle sospensioni previste dal calendario scolastico regionale per le vacanze natalizie e pasquali e per le festività obbligatorie, fatte salve eventuali autorizzazioni in deroga direttamente correlate agli obiettivi formativi della figura formata.

Il soggetto beneficiario è tenuto a caricare nel sistema gestionale un calendario orario per le lezioni future che copra almeno una settimana di lezione.

Il soggetto beneficiario è tenuto, su richiesta della Regione, a caricare nel sistema gestionale il calendario orario completo nel termine perentorio indicato nella richiesta medesima, a pena di revoca del contributo, qualora dalle modalità di realizzazione e/o dall'organizzazione didattica delle attività formative venga riscontrata dalla Regione l'impossibilità di completare l'intervento nel rispetto dei livelli essenziali del percorso (definiti dagli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 226/2005) entro il termine massimo consentito (30 giugno).



La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto delle sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

L'attività didattica (eccetto lo stage e le esercitazioni pratiche) non può iniziare prima delle ore 7.30 e non può terminare oltre le ore 19.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

Deve essere prevista una pausa di almeno 10 minuti, se l'orario giornaliero supera le 4 ore; il periodo di pausa non rientra nel calcolo dell'ora di lezione

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

È vietata a pena di non riconoscimento del relativo contributo la sovrapposizione anche parziale di attività riferite a progetti diversi o azioni diverse qualora non espressamente prevista nel progetto approvato o non autorizzata.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

Durante il periodo di stage deve essere garantito il tutoraggio formativo; questo, avendo l'obiettivo di verificare il progresso professionale dell'allievo nell'inserimento aziendale e dovendo accertare, in coordinamento con il tutor aziendale, che l'azienda consenta all'allievo di acquisire le competenze e le abilità previste dalla figura professionale di riferimento, provvedendo anche a suggerire integrazioni, approfondimenti o modifiche, appare necessario che sia erogato anche garantendo visite in azienda .

Nel caso di stage previsti fuori regione l'Ente titolare del progetto dovrà comunque garantire il tutoraggio in loco, risultando responsabile della valenza qualitativa delle scelte effettuate.

7. Gestione delle attività: visite di studio/aziendali/didattiche

E' consentito al beneficiario organizzare visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi, quale supporto allo svolgimento dell'attività didattica, sia per quanto riguarda le discipline attinenti le competenze di base, sia per le discipline collegate alle competenze di carattere tecnico-professionale. I beneficiari potranno organizzare per gli allievi dei propri corsi visite didattiche attinenti alle qualifiche dei corsi presso:

- aziende, ambienti e luoghi di lavoro;
- fiere e mercati di particolare rilevanza.

Possono essere programmate inoltre visite didattiche a carattere culturale, sociale, ecologico, in rapporto alle problematiche affrontate dai docenti, e allo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi loro affidati.

Per l'attuazione di quanto sopra esposto, il beneficiario dovrà tenere presente che le visite:

- devono essere effettuate prima della conclusione dell'attività didattica del corso;
- sono considerate parte integrante dell'attività didattica;
- sono limitate ad una sola giornata feriale.

La visita didattica sarà registrata utilizzando il Registro On-line, e sarà conservata agli atti dell'ente una sintetica relazione sulla visita stessa.

Gli allievi minorenni partecipanti alla visita dovranno essere in possesso del consenso scritto dei genitori e muniti di assicurazione contro gli infortuni. Le visite programmate dovranno essere indicate nel calendario delle attività secondo le modalità previste per la gestione e le variazioni delle attività formative.

Le visite didattiche di particolare rilevanza, della durata superiore alla giornata, dovranno essere comunicate utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale con almeno 30 giorni di anticipo alla



competente struttura. Tale comunicazione dovrà essere adeguatamente motivata e accompagnata dal programma delle attività e dall'indicazione dei docenti accompagnatori.

La Direzione Formazione e Istruzione si riserva di valutare la coerenza della proposta con gli obiettivi e i contenuti del percorso.

Sulla scorta di tale valutazione la Direzione Formazione e Istruzione potrà negare l'autorizzazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi i quali la visita didattica si intende autorizzata.

Eventuali visite didattiche all'estero articolate su più giornate scolastiche sono ammissibili senza oneri aggiuntivi a carico della Regione e previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale.

Le visite di istruzione potranno essere riconosciute nel limite massimo di otto ore giornaliere (ad esclusione delle giornate festive) e di 40 ore settimanali e non potranno comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.

8. Gestione delle attività: attività didattica residenziale fuori sede

Le attività didattiche residenziali svolte in sedi diverse dalle usuali sedi dell'attività didattica sono ammesse qualora previste nel progetto approvato o autorizzate dalla Direzione Formazione e Istruzione su specifica richiesta del beneficiario, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, per i corsi rivolti ad utenti disabili in considerazione della valenza socio-educativa che tali attività possono assumere soprattutto per gli aspetti connessi all'acquisizione dell'autonomia personale.

Dette attività, della durata massima di una settimana per ciascun corso, saranno riconosciute, previa autorizzazione regionale, da richiedere con almeno 30 giorni di anticipo, nel limite orario del calendario didattico e non comporteranno oneri aggiuntivi a carico della Regione.

9. Gestione delle attività: esercitazioni pratiche

All'interno dell'attività didattica, previa autorizzazione regionale, da presentare utilizzando la funzione "materiali interni" nel sistema gestionale, potranno essere attivate esercitazioni dimostrative nei seguenti contesti:

1. competizioni tra diversi istituti scolastici,
2. iniziative di interscambio con istituti anche stranieri,
3. giornate di scuola aperta,
4. partecipazione a manifestazioni fieristiche riferite all'orientamento,
5. esercitazioni dimostrative,
6. partecipazione ad iniziative di volontariato organizzate da enti locali,
7. saggi di fine anno,

entro il limite massimo di tre esercitazioni per intervento (ciascuna della durata massima di tre giorni consecutivi), preferibilmente diversificate per tipologia.

L'esercitazione, anche se svolta con frazionamento del gruppo classe in gruppi o turni di lavoro, può essere conteggiata per massimo 8 ore giornaliere e deve essere garantita la presenza di un docente; nel caso che la partecipazione riguardi un singolo allievo o un gruppo limitato di allievi è consentito di riconoscere all'allievo le ore svolte (massimo 8 ore giornaliere) solo ai fini del monte ore personale.

Non rientrano nel limite suddetto le esercitazioni pratiche svolte nell'ambito di iniziative organizzate o coordinate dalla Regione.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere presentate 15 giorni prima ed esplicitare chiaramente:

- giorno, orario, luogo in cui è prevista l'esercitazione;
- in quale dei contesti sopra elencati è inquadrabile l'iniziativa;
- gli obiettivi formativi che giustificano la partecipazione degli allievi.

Tali esercitazioni qualora attivate nell'ambito di manifestazioni, potranno svolgersi anche in giornate festive e potranno essere riconosciute per l'intera durata oraria e comunque nel limite massimo delle 8 ore per giornata.

Detta attività non potrà comportare in nessun caso oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione regionale.



L'ente gestore dovrà verificare la copertura assicurativa prevista per gli allievi partecipanti all'esercitazione pratica ed eventualmente stipulare polizza integrativa.

10. Gestione delle attività: sicurezza

In base al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, la formazione specifica di settore impartita durante i percorsi triennali con contenuti e durata conformi all'Accordo stesso, è perfettamente idonea ad assolvere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti di stagisti e tirocinanti, senza ulteriori oneri per l'Azienda ospitante, ad eccezione della formazione specifica a cui il datore di lavoro sia tenuto in base alla valutazione dei rischi.

11. Gestione delle attività: variazioni.

Le seguenti variazioni devono essere comunicate tramite sistema gestionale via web, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- la sospensione o l'annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi);
- il ritiro dei partecipanti, specificando la data di effettivo ritiro e aggiornando contestualmente i sistemi di monitoraggio indicati in precedenza. Si considera ritiro anche l'assenza continuativa dalla frequenza del corso protratta per almeno 20 giornate di lezione e priva di giustificazione;
- l'inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati. Agli atti del beneficiario rimane depositato il relativo curriculum;
- le variazioni alla composizione del partenariato e/o ai dati di ciascun partner, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla Direttiva di riferimento.

In particolare devono essere comunicate, in via preventiva, le variazioni incidenti su data, orario o sede formativa prevista.

Le modifiche di cui sopra verranno trasferite automaticamente al sistema di registrazione on-line solo a seguito dell'aggiornamento del calendario di attività nel sistema gestionale.

12. Gestione delle attività: variazione sede dell'intervento

In base all'art. 21 del D.Lgs. n. 226/2005 le Regioni sono tenute ad assicurare, relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle istituzioni formative "l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica".

Per assicurare il rispetto di tale principio, per ogni variazione di sede di svolgimento dell'attività formativa rispetto alle sedi operative dichiarate nel progetto deve essere richiesta preventiva autorizzazione alla Direzione Formazione e Istruzione, utilizzando la funzione di gestione "materiali interni" presente nel sistema gestionale.

Qualora la variazione comporti il trasferimento delle attività in una sede non ancora verificata ai fini dell'accreditamento, dovrà essere presentata richiesta di autorizzazione alla variazione utilizzando l'apposita modulistica, con almeno 40 giorni di anticipo, al fine di poter effettuare la verifica dell'idoneità della struttura.

In questo caso la richiesta deve essere trasmessa a mezzo PEC con firma digitale, e dovrà allegare copia della documentazione prevista dal punto 1.2 e 1.3 del modello di accreditamento e indicata nella modulistica.

Le attività svolte in spazi in cui sia stata accertata l'assenza dei requisiti di accreditamento non saranno riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo regionale.



13. Gestione delle attività: monitoraggio

Il beneficiario inoltre è tenuto ad informare le famiglie degli studenti della possibilità di compilare i questionari di gradimento disponibili sul sito della Regione del Veneto e riservati ai genitori dei ragazzi che frequentano i percorsi di istruzione e formazione professionale presso Centri di Formazione Professionale accreditati.

14. Gestione delle attività: adempimenti conclusivi

Riconoscimento della qualifica

Il corso è ritenuto valevole ai fini dell'attestazione della qualifica solo allorché sia rispettata la durata minima di 990 ore ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 226/2005.

Prove d'esame finali

Per l'ammissione alle prove finali gli allievi devono aver frequentato le attività per almeno il 75% delle ore del corso (990 ore), fatte salve le ipotesi di inserimento nel corso a seguito di passaggio tra sistemi o di trasferimenti interni al sistema della formazione debitamente certificati. La frequenza dell'intervento di accoglienza/accompagnamento/personalizzazione concorre alla maturazione della percentuale di frequenza richiesta per l'ammissione agli scrutini.

Ferma la condizione della percentuale di frequenza obbligatoria, ai fini dell'ammissione agli esami finali è necessario comunque raggiungere il punteggio previsto dalle disposizioni regionali.

La dichiarazione sulla frequenza del 75% del monte ore, richiesta dalle vigenti disposizioni sulle modalità di svolgimento delle prove finali e allegata alla circolare regionale n. 10 del 17.05.91, deve essere redatta calcolando il numero di ore di formazione frequentato da ogni singolo allievo (teoria e stage).

In caso di allievi che per gravi motivi non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore corso, realizzando comunque una presenza non inferiore al 50% e per i quali il Consiglio di classe ritenga di chiedere l'ammissione in deroga alle prove finali, dovrà essere preventivamente presentata alla Direzione Formazione e Istruzione richiesta di autorizzazione all'ammissione in deroga agli esami finali redatta su modello regionale, utilizzando la funzione di gestione "Materiali interni" presente nel sistema gestionale.

La richiesta dovrà esporre brevemente le motivazioni dell'alto numero di assenze degli allievi (eventuale certificazione medica verrà trattenuta agli atti del C.F.P.) e dovrà pervenire all'Ufficio competente in data antecedente l'inizio delle prove.

Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione devono essere evidenziate a cura della Commissione esaminatrice all'atto dello scrutinio finale, nel verbale nella parte riservata alle "OSSERVAZIONI".

Gli allievi che abbandonino il percorso prima del raggiungimento della qualifica possono richiedere all'ente gestore il rilascio di un Attestato di competenze valevole ai fini del riconoscimento di eventuali crediti formativi in ulteriori percorsi formativi o scolastici.

A conclusione del percorso triennale verrà inoltre rilasciato d'ufficio il "Certificato di assolvimento dell'obbligo di istruzione", di cui al DM n. 9 del 27.1.2010, compilato al termine dello scrutinio finale del secondo anno, qualora non precedentemente consegnato.

Entro il 31 marzo di ciascun anno dovrà pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione la proposta di calendario esami utilizzando l'apposito applicativo on line (ARCODE).

Lo svolgimento delle prove finali è disciplinato da specifiche disposizioni regionali. La qualifica conseguita a conclusione del percorso può essere registrata sul "Libretto formativo del cittadino", in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dall'allievo.

In base al disposto dell'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 25.7.1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) come modificato dalla Legge 15.7.2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) l'obbligo per gli stranieri di esibire i documenti inerenti al soggiorno non sussiste per i provvedimenti attinenti le prestazioni scolastiche obbligatorie.

15. Gestione delle attività: chiusura delle operazioni

Il punto viene così integrato.



Al termine del percorso, il beneficiario trasmette il verbale degli scrutini finali accompagnato dalla documentazione sui dati di frequenza dell'utente, utile anche ai fini della rendicontabilità dello stesso, tenuto conto delle registrazioni in ROL (Registro On Line) e delle altre modalità ove consentite.

16. Aspetti finanziari: procedure per l'erogazione dei contributi

La gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione e successive erogazioni legate all'avanzamento delle attività: viene prevista l'erogazione di una prima anticipazione per un importo pari al 70% del contributo pubblico, esigibile nel corso dell'esercizio 2019, anziché del 40%, come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per l'erogazione dei contributi di cui alla DGR n. 670 del 28/04/2015.

Con successivo Decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione saranno definite nel dettaglio le modalità di erogazione per l'attività in oggetto.

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del contributo pubblico orario previsto. L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie (ossia il saldo del contributo pubblico orario e del contributo pubblico allievo riconoscibile) verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del rendiconto.

17. Rendicontazione delle attività: presentazione del rendiconto.

La frase *"...Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dalla conclusione, risultante dai registri didattici o documenti attestanti lo svolgimento delle attività non formative ove previste. Si fa quindi riferimento all'ultimo giorno in cui si è svolta una qualsiasi attività, approvata a progetto, in conformità alla specifica Direttiva di riferimento..."* viene sostituita con la seguente:

"Il rendiconto delle attività realizzate e/o delle spese sostenute, separatamente per ogni singolo progetto approvato, deve essere presentato dal beneficiario alla Regione, unitamente a tutta la documentazione richiesta, entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione del progetto indicato nella presente."

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché alla verifica dell'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.



APPENDICE 1 - Articolazione didattica dei percorsi triennali

Gli interventi sono attuati in esecuzione dei seguenti Accordi:

- Accordo tra il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226", sottoscritto il 29 aprile 2010;
- Accordo 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Accordo 19 gennaio 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011.

Nell'ambito dell'articolazione didattica esposta nella tabella sottostante deve essere definito il monte ore per gli insegnamenti relativi sia alla formazione culturale che a quella professionale in coerenza:

- per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno della istruzione e formazione professionale di cui all'Allegato 4 all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
- per la parte tecnico – professionale con gli standard di competenze - declinati in abilità minime e conoscenze essenziali - riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.

Terzo anno (990 ore)

completamento della formazione culturale diretta all'acquisizione degli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del terzo anno previsti nell'Allegato 4 dell'Accordo Stato-Regioni del 27.7.2011	min 290 max 370
- Competenza linguistica (in continuità con l'Asse dei linguaggi)	
- Competenza matematica, scientifico-tecnologica (in continuità con gli Assi matematico e scientifico-tecnologico)	
- Competenza storico, socio – economica (in continuità con l'Asse storico-sociale)	
- Insegnamento religione cattolica e attività motorie	
formazione professionale diretta al conseguimento di una qualifica professionale specifica prevista dal Repertorio nazionale di IeFP	min 420 max 460
accoglienza - accompagnamento al lavoro	
tirocinio-stage	min 160 max 280
esami finali	
ore totali di formazione	990

N.B. Le attività di accoglienza e di accompagnamento al lavoro sono facoltative.

Nota metodologica.

Nell'area dedicata alla formazione culturale devono essere compresi:

- l'insegnamento della religione cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti intese,
 - lo svolgimento di attività fisiche e motorie,
- come previsto dall'art. 18, primo comma, lettera c) del D.Lgs n. 226/2005.



Proposta di definizione delle attività di accoglienza e di accompagnamento:**Attività di accoglienza**

Possono essere previste:

- visita del Centro di formazione: aule laboratori, conoscenza del Direttore, degli insegnanti e del personale di servizio. Conoscenza degli allievi all'interno di ciascun gruppo classe e all'interno delle altre classi;
- illustrazione del percorso formativo triennale che si sta per intraprendere;
- illustrazione degli eventuali altri interventi presenti nel centro;
- incontri con i genitori;
- rilevazione situazioni di ingresso, sia in termini di accertamento dei livelli di partenza nell'area dei linguaggi e scientifica, sia per quanto riguarda il bilancio delle risorse personali;
- attività correlate di recuperi dei debiti.

Attività di accompagnamento

- Valutazione delle esperienze fatte nel mondo del lavoro attraverso lo stage, svolte nel secondo e terzo anno, confronto con le proprie risorse e definizione del proprio progetto professionale.
- Iniziative di carattere pratico:
 - stesura di lettere di presentazione/offerta di lavoro;
 - stesura di un curriculum vitae;
 - illustrazione dei canali di domanda/offerta di lavoro.

La formazione in materia di "Sicurezza del lavoro", disciplinata dal nuovo Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, rientra tra le competenze tecnico-professionali comuni di qualifica professionale individuate dall'Allegato 3 dell'Accordo del 29.4.2010.

Formazione nel settore del turismo.

Il turismo, in quanto settore economico importante e trainante per l'economia italiana, può assumere un ruolo decisivo anche per la crescita economica del Veneto. A questo scopo è importante puntare, anche nella formazione degli operatori, su qualità, sicurezza e prevenzione, nonché sugli elementi di autenticità culturale che conferiscono al territorio veneto tratti specifici ed originali, per essere in grado di offrire al turista non solo un servizio di accoglienza di qualità, ma anche una buona conoscenza delle tradizioni locali, dell'offerta culturale ed enogastronomia e degli aspetti logistici propri dei diversi territori regionali.

Ciò premesso, nell'articolazione didattica dei percorsi triennali di istruzione e formazione finalizzati al conseguimento delle qualifiche di:

- operatore alla ristorazione: indirizzo preparazione pasti,
- operatore alla ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive,
- operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo,

deve essere dato particolare rilievo alle conoscenze utili a sviluppare competenze specifiche in materia di promozione delle peculiarità locali.

Questo complesso di conoscenze riferibili al processo di lavoro/attività identificabile come "Accoglienza del cliente per la promozione del territorio" avrà obiettivi formativi specifici riferiti al profilo professionale interessato e sarà finalizzato a sviluppare la conoscenza del patrimonio storico artistico più significativo, delle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali, e a sviluppare una competenza specifica nell'accoglienza e assistenza del cliente, con adeguate modalità di approccio, per informarlo e orientarlo alle proposte culturali, sportive e di intrattenimento presenti nel territorio, ma anche consigliarlo sugli aspetti logistici, quali ricettività e collegamenti nei trasporti locali delle aree geografiche interessate.

Le competenze acquisite con la frequenza al modulo "cultura del territorio" saranno riportate nell'attestato di qualifica professionale dello studente, nella parte riservata alle annotazioni integrative.

Inoltre le conoscenze finalizzate a sviluppare le competenze trasversali di qualità e sicurezza raggruppabili in un modulo specifico denominato "Cultura della sicurezza e ambiente", privilegerà obiettivi formativi inerenti ad



una formazione esplicita nel campo del primo soccorso¹⁴, della prevenzione incendi¹⁵, della sicurezza sul lavoro¹⁶, della manipolazione degli alimenti e dell'Hazard analysis and critical control points (HACCP)¹⁷, della certificazione ambientale, specifici a seconda del profilo professionale interessato.

Le competenze acquisite con la frequenza ai moduli, dovranno corrispondere a quanto normato dalla legislazione vigente in materia, al fine di essere oggetto di certificazione a margine del percorso formativo dello studente, consentendone peraltro un'immediata valenza applicativa sul piano professionale.

I descrittori delle competenze relative ai due moduli "Cultura del territorio" e "Cultura della sicurezza e ambiente" sono riportati nella tabella seguente:

Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti"	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Scegliere e preparare le materie prime e i semilavorati e realizzare la preparazione di piatti tipici della tradizione enogastronomica locale.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni sulle particolarità dell'offerta enogastronomica nel contesto della storia ed usanze locali nonché su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro, e delle norme per la preparazione/manipolazione/vendita/sicura degli alimenti, nel rispetto della normativa dell'HACCP e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo strutture ricettive	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente fornendo informazioni su proposte culturali, sportive, di intrattenimento e su aspetti logistici del territorio nonché sull'offerta enogastronomica nel contesto di storia ed usanze locali.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.
Operatore ai servizi di promozione e accoglienza: indirizzo servizi del turismo	Cultura del territorio: Accoglienza del cliente per la promozione del territorio	Accogliere ed assistere il cliente orientandolo alle proposte culturali, sportive, di intrattenimento, all'offerta enogastronomica e agli aspetti logistici del territorio in relazione alle esigenze manifestate.
	Cultura della sicurezza e ambiente	Operare nel rispetto del D.Lgs. 81/08 nel campo del primo soccorso, della prevenzione incendi, della sicurezza sul lavoro e della certificazione ambientale.

¹⁴ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 45.

¹⁵ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 46.

¹⁶ Cfr. D.Lgs. 81/08, art. 37 e Accordo CSR n. 221 del 21 dicembre 2011. In particolare si richiama che al paragrafo "Condizioni particolari", l'Accordo prevede che la frequenza di corsi di formazione professionale finanziati e/o riconosciuti dall'Amministrazione Regionale, costituisca, a determinate condizioni, credito formativo permanente. Per ogni approfondimento si rimanda all'Accordo.

¹⁷ Cfr. L.R. 2/2013, art. 5. La responsabilità relativa al modello e ai contenuti formativi cui deve essere sottoposto il lavoratore del settore alimentare, spetta al datore di lavoro o al responsabile dell'attività lavorativa di manipolazione alimentare.



APPENDICE 2 - Interventi di terzo anno: figure professionali percorsi triennali

NUMERO	FIGURE DEL REPERTORIO NAZIONALE DELL'OFFERTA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (CON INDIRIZZO NAZIONALE)	PROFILO REGIONALE	SEZIONE DI RIFERIMENTO
1	operatore dell'abbigliamento		sezione 1 comparti vari
2	operatore delle calzature		sezione 1 comparti vari
3	operatore delle produzioni chimiche		sezione 1 comparti vari
4	operatore edile		sezione 3 edilizia
5	operatore elettrico		sezione 1 comparti vari
6	operatore elettronico	informatica e telecomunicazioni	sezione 1 comparti vari
	operatore elettronico		
7	operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento		sezione 1 comparti vari
	operatore grafico: indirizzo multimedia		
8	operatore di impianti termoidraulici	impianti per il risparmio energetico	sezione 1 comparti vari
9	operatore delle lavorazioni artistiche	pelletteria	sezione 1 comparti vari
10	operatore del legno		sezione 1 comparti vari
11	operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto		sezione 1 comparti vari
12	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo		sezione 1 comparti vari
	operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo riparazioni di carrozzeria		
13	operatore meccanico		sezione 1 comparti vari
15	operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti		sezione 1 comparti vari
	operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar		
16	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture ricettive		sezione 1 comparti vari
	operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi del turismo		
17	operatore amministrativo - segretariale		sezione 1 comparti vari
18	operatore ai servizi di vendita		sezione 1 comparti vari
19	operatore dei sistemi e dei servizi logistici		sezione 1 comparti vari
20	operatore della trasformazione agroalimentare		sezione 1 comparti vari



21	operatore agricolo: indirizzo allevamenti animali	sezione 1 comparti vari
	operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree, erbacee e ortofloricole	
	operatore agricolo: indirizzo silvicoltura e salvaguardia dell'ambiente	
22	operatore del mare e delle acque interne ¹⁸	sezione 1 comparti vari

¹⁸ figura introdotta dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 19.01.2012.

